# SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XIII LEGISLATURA ------

N. 3835

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI)

di concerto col Ministro dell'interno (JERVOLINO RUSSO)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Roma il 4 luglio 1998

## INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	<b>»</b>	4
Disegno di legge	<b>»</b>	6
Testo dell'Accordo	<b>&gt;&gt;</b>	7

Onorevoli Senatori. – L'accordo turistico bilaterale giunge al termine di un lungo lavoro preparatorio avviato nel dicembre 1996 in occasione di un incontro italo-libico ospitato a Roma dal Dipartimento del turismo.

La Dichiarazione di intenti siglata in tale occasione aveva infatti recepito il comune impegno delle Amministrazioni del turismo ad accelerare da un lato la definizione di un accordo turistico, dall'altro di procedere alla organizzazione di una visita tecnica in Libia sui cui esiti avviare poi una collaborazione bilaterale.

La missione in Libia, svoltasi dal 26 al 31 maggio 1997 ed articolata secondo la formula «visite in loco - sessioni tecniche di lavoro», ha consentito agli operatori turistici di Confindustria, Confcommercio e Confesercenti, che hanno composto la delegazione italiana, di effettuare una prima indagine conoscitiva sull'attuale assetto del turismo nella Grande Giamahiria, oggi fortemente impegnata in un programma di sviluppo e riqualificazione dell'industria turistica che si presenta strutturalmente inadeguata e non competitiva sui mercati internazionali.

Un Gruppo di lavoro misto, istituito al termine della visita, si è successivamente riunito a Roma dal 25 febbraio al 2 marzo 1999.

Nel corso di tre sessioni di lavoro, ospitate rispettivamente da Confindustria, Confcommercio e Confesercenti, una delegazione libica, guidata dal sottosegretario generale al turismo Al Gharrus, ha incontrato gli operatori turistici, designati dalle Confede-

razioni, specializzati in diversi settori, dal turismo culturale a quello congressuale, dai trasporti ai servizi, dalla formazione al *management* alberghiero.

Nel corso dei lavori le Parti hanno individuato le seguenti opportunità di collaborazione:

comunicazione (applicazioni telematiche);

formazione;

patrimonio cuturale;

iniziative di cooperazione e progettazione sul territorio;

osservatorio turistico previsionale, indagini e ricerche di mercato;

studio delle possibilità di costituzione di società miste nel turismo congressuale;

consulenze di esperti in materia di strutture congressuali;

collaborazione con la Federterme e la società Progetti territoriali integrati (PTI), per il turismo curativo e terapeutico;

organizzazione di una visita di una delegazione libica di specialisti in Italia per concordare un programma di formazione per formatori nei vari settori;

attività di assistenza per alcuni programmi contenuti nel *Master Plan* realizzato dall'Organizzazione mondiale del turismo;

consulenza legislativa, assicurativa, informatica, telematica;

esame delle esigenze e delle necessità libiche in materia di attrezzature ricettive;

partecipazione ad eventi che evidenzino gli aspetti comuni della storia, della tradizione e della cultura dei due Paesi.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia in materia di cooperazione nel settore del turismo comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli:

#### Articolo 6:

Al fine di incrementare la partecipazione italiana alle riunioni del Comitato tecnico misto che si svolgono alternativamente in Libia ed in Italia, si prevede l'invio di tre funzionari a Tripoli per un periodo di tre giorni. La relativa spesa è così quantificata:

#### Spese di missione: pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 per-L. 1.800.000 sone x 3 giorni) diaria giornaliera per ciascun funzionario dolla-USA \$ 161 al cambio ri 1.700 = 274.000, cui si aggiungono lire 82.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 356.000 viene ridotto di lire 91.000, corrispondente un terzo della diaria ad 265.000 + 80.000, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. $662 = \text{lire } 345.000 \times 3 \text{ persone}$ 3.105.000 x 3 giorni) Spese di viaggio: biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tripoli (lire $1.500.000 \times 3$ persone = lire 4.500.000 + lire 225.000, quale maggiorazione del 5 per 4.725.000 cento) 9.630.000 Totale onere (articolo 6)

#### Articolo 5:

Viene previsto, da parte italiana, l'apporto di un contributo biennale per incentivare l'addestramento e la formazione nel settore del turismo.

Per tale finalità, la relativa spesa viene quantificata in lire 5.370.000, da utilizzare anche mediante concessione di una borsa di studio in favore di un cittadino proveniente dalla Libia.

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato e da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dall'anno 1999 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 15.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, riunioni e loro durata, nonchè alla concessione del contributo per l'addestramento e la formazione, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per la cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Roma il 4 luglio 1998.

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

#### Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

# ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA

GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

and the second s

2013年2日20日李宗教学员企业学员 电十二次次

Il Governo della Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista (di seguito denominate "Le Parti")

nel desiderio di consolidare i legami di amicizia esistenti tra il popolo italiano ed il popolo arabo libico

convinti dell'importanza che può avere lo sviluppo e l'incremento della cooperazione nel settore turistico per il rafforzamento delle buone relazioni

hanno convenuto-quantorsegue: ल प्रदास क्रिकार करा का कार्याकर के से स्वीतिक स्व

## ARTICOLO I

Le Parti si adopereranno per istituire Uffici di rappresentanza turistica nel territorio dell'altra Parte contraente in conformità alle legislazioni vigenti nei due Paesi, con il compito di diffondere informazioni e propaganda turistica senza fini di lucro e senza espletare attività commerciali. Gli Uffici e il loro personale non saranno accreditati presso il Ministero degli Affari Esteri Italiano ed il Comitato Popolare Generale per le Relazioni Estere e non goderanno dei privilegi e delle immunità normalmente concesse ai diplomatici ed alle Rappresentanze Diplomatiche dei due Paesi.

#### ARTICOLO 2

Le Parti rispetteranno le legislazioni vigenti nei due Paesi per facilitare e semplificare le formalità previste per l'ingresso ed il reingresso dei turisti di entrambi i Paesi.

### ARTIÇOLO 3

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore della promozione turistica, attraverso l'organizzazione di settimane turistiche e la partecipazione a manifestazioni, fiere, conferenze e convegni turistici che si svolgono nei due Paesi.

#### ARTICOLO 4

The control of the state of the

a i la companya na makambanina ngantahan na pada matan matan n

。 To Long the Control Africa Control TO Control Long (Analy Control TO Long (Analy))

or or the first of the contract of the state of the state

Al fine di migliorare la conoscenza delle rispettive industrie turistiche, le Parti si scambieranno informazioni sulle proprie organizzazioni turistiche, dati statistici relativi al settore, e stabiliranno di comune accordo le priorità da attribuire ai programmi di cooperazione nel settore in questione, con particolare riguardo agli investimenti.

# ARTICOLO 5

Le due Parti si impegnano a cooperare nei settori dell'educazione, dell'addestramento e della formazione turistiche anche attraverso la possibilità di concessione di borse di studio.

## ARTICOLO 6

Sarà formato un Comitato Tecnico Misto nel settore del turismo che si riunirà alternativamente nei due Paesi su iniziativa di una delle Parti, allo scopo di garantire l'applicazione del presente Accordo.

#### ARTICOLO 7

Il presente Accordo avrà validità di cinque anni ed entrerà in vigore, dopo l'espletamento delle rispettive procedure di ratifica, alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo verrà rinnovato automaticamente per periodi successivi di un anno, salvo il caso di denuncia da una delle Parti all'altra Parte, da notificare sei mesi prima della sua scadenza.

Il presente Accordo potrà essere modificato d'intesa tra le Parti e le modifiche così concordate entreranno in vigore per Scambio di Note.

Fatto a Roma, il 4 lucilio 193 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana ed Araba, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

a minnerere

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA GRANDE GIÁMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

